



*Consiglio Regionale della Campania*

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0001509/P

Del 22/12/2015 13 45 08

Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta  
Regionale della Campania  
Via S. Lucia, 81  
NAPOLI

Al Presidente della IV e VII  
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

Alla U.D. Studi legislativi  
e Servizio Documentazione

LORO SEDI

**Oggetto: Disegno di legge** “Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive” Reg.Gen.n.160

Ad iniziativa del Presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca

Depositato in data 15 dicembre 2015

**IL PRESIDENTE**

VISTO l'articolo 98 del Regolamento interno

**A S S E G N A**

il provvedimento in oggetto a:

**IV Commissione Consiliare Permanente per l'esame**  
**VII Commissione Consiliare Permanente per il parere**

Le stesse si esprimeranno nei modi e tempi previsti dal Regolamento

Napoli, 22 DIC. 2015

**IL PRESIDENTE**



**Giunta Regionale della Campania**

**Delibera di Giunta**

**Dipartimento:**

**Dipartimento delle Politiche Territoriali**

<b>N°</b>	<b>Del</b>	<b>Dipart.</b>	<b>Direzione G.</b>	<b>Unità O.D.</b>
664	02/12/2015	53	8	7

**Oggetto:**

Disegno di Legge "Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive".

**Dichiarazione di conformità della copia cartacea:**

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

**Estremi elettronici del documento:**

Documento Primario : 753E940EAF489908905327E6214705077C1A8F95

Allegato nr. 1 : 8C0A5E2E2DF8755926A410F472171F9BB9DDF4EF

Frontespizio Allegato : C97155C10194C4E4D7FBC005BA34988BC94C777A

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0016675/A**

Del 15/12/2015 11 02 42

Da CR A SERASS



Data, 11/12/2015 - 16:13

Pagina 1 di 1



# Regione Campania

## GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **02/12/2015**

## PROCESSO VERBALE

Oggetto :

***Disegno di Legge "Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attivita' Estrattive".***

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	<b>PRESIDENTE</b>
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	<b>ASSENTE</b>
3)	Assessore	Serena	ANGIOLI	
4)	"	Lidia	D'ALESSIO	
5)	"	Valeria	FASCIONE	
6)	"	Lucia	FORTINI	
7)	"	Amedeo	LEPORE	
8)	"	Chiara	MARCIANI	
9)	"	Sonia	PALMERI	<b>ASSENTE</b>
	Segretario	Mauro	FERRARA	

Consiglio Regionale della Campania

**Prot. Gen. 2015.0016675/A**

Del 15/12/2015 11 02 42

Da CR A SERASS

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO:**

- a. che il Regio Decreto 29 luglio 1927, n.1443 ha disciplinato la ricerca e la coltivazione di sostanze minerali industrialmente utilizzabili, distinguendo all'articolo 2 i materiali di prima categoria – coltivabili in miniera – dai materiali di seconda categoria – estraibili in cava;
- b. che i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n.2 – articolo 1 lettera e) – e 24 luglio 1977, n.616 – articolo 62 – hanno stabilito il trasferimento delle funzioni amministrative statali in materia di cave e torbiere alle Regioni a statuto ordinario;
- c. che la Regione Campania, con Legge Regionale 13 dicembre 1985 n. 54 "*Coltivazione di cave e torbiere*", ha disciplinato la ricerca e l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al comma 3 dell'articolo 2 del R.D. n.1443/1927;
- d. che la predetta Legge Regionale n.54/1985 è stata modificata ed integrata dalla Legge Regionale 13 aprile 1995, n. 17 "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania*";
- e. che isolate modifiche alla succitata normativa regionale in materia di cave e torbiere sono state, altresì, apportate dall'articolo 52, comma 20, della Legge Regionale 27 gennaio 2012, n. 1 e dagli articoli 146 e 147 della Legge Regionale 6 maggio 2013, n.5;
- f. che l'articolo 2 della citata L.R. n.54/1985 s.m.i. prevede l'approvazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), con l'obiettivo di attuare una gestione organica e razionale dei materiali di seconda categoria nel rispetto delle generali esigenze di tutela ambientale e degli interessi delle comunità locali;
- g. che il Piano Regionale delle Attività Estrattive è stato approvato con Ordinanza del Commissario ad Acta n. 11 del 07 giugno 2006 (in BURC n. 27 del 19.06.2006), modificata con successiva Ordinanza n. 12 del 06 luglio 2006, ed ha valenza di Regolamento di Attuazione e Strumento di Pianificazione della citata L.R. n.54/1985 s.m.i., come precisato dall'Avvocatura regionale con parere PP/27/12-03/2007 prot. n.283126 del 27/03/2007;
- h. che già l'articolo 79 della L.R. 30.01.2008, n.1 ha apportato modifiche alle Norme di Attuazione (di seguito: NNdA) del Piano;
- i. che l'art.52, comma 20, della L.R. 28.01.2012, n.1 ha modificato il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. n.54/1985 s.m.i. stabilendo che con la stessa procedura richiesta per l'approvazione, il PRAE è sottoposto a verifica ed eventuali modifiche.

**PREMESSO, altresì:**

- a. che la predetta normativa di settore persegue uno sviluppo razionale e qualificato delle attività estrattive in cave e torbiere con la finale riqualificazione ambientale delle aree, nonché la prevenzione e la repressione dell'abusivismo;
- b. che tra le specifiche finalità del Piano, l'articolo 1 comma 2 lett. b) delle Norme di Attuazione prevede il "*recupero ed eventuale riutilizzo del territorio con cessazione di ogni attività estrattiva, in tempo determinato, in zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.) e in aree di crisi*";
- c. che il medesimo comma 2 dell'articolo 1 delle NNdA, alla lett. e) dispone anche la "*ricomposizione e, ove possibile, riqualificazione ambientale delle cave abbandonate*";
- d. che con gli articoli di ordine generale e quelli specificatamente riferiti alla disciplina delle differenti aree in cui risulta classificato il territorio regionale, le Norme del Piano dispongono, con riferimento alle Aree di Crisi, alle Z.A.C. ed alle cave abbandonate, tempi limitati e non prorogabili per le autorizzazioni dei progetti di riqualificazione ambientale dei siti medesimi.

**CONSIDERATO:**

- a. che ormai dal 2008 è stata registrata una forte e continua flessione degli andamenti di mercato anche, tra l'altro, per quanto attiene alle materie prime classificate di seconda categoria ai sensi del R.D. n.1443/1927;
- b. che tale costante flessione ha determinato una drastica riduzione delle vendite dei predetti materiali costringendo le imprese esercenti ad un significativo rallentamento nei tempi di esecuzione e di completamento dei progetti di riqualificazione ambientale per le cave ricomprese nelle Aree di Crisi, nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate individuate dal Piano;
- c. che, in molti casi, per i suddetti progetti di riqualificazione ambientale non è possibile immaginare una diversa scelta d'intervento *in diminutio*, senza compromettere la completa riqualificazione delle aree ormai degradate per le trascorse attività estrattive;

- d. che le congiunture sopra evidenziate sono state rappresentate anche dal Presidente dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili - ANCE con nota prot. n.623 del 20.11.2015.

**RITENUTO:**

- a. che è interesse primario della Regione la completa riqualificazione ambientale delle aree di cava ricomprese nelle Aree di Crisi e nelle zone ad alto rischio ambientale (Z.A.C.), favorendo anche il riuso dei siti per un loro totale reinserimento nel territorio circostante;
- b. che è, altresì, interesse della Regione la riqualificazione delle cave abbandonate;
- c. che, al fine di perseguire i predetti obiettivi, si debba approvare il disegno di legge regionale avente ad oggetto "*Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive*".

**DATO ATTO** che le disposizioni di cui al disegno di legge di che trattasi non comportano maggiori oneri per il bilancio regionale.

**SENTITO** l'Ufficio Legislativo per i profili di competenza.

**PROPONE** e la Giunta in conformità con voto unanime

**DELIBERA**

per le motivazioni innanzi espresse, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di approvare il disegno di legge regionale "*Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive*" che si riporta in allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante;
2. di trasmettere il disegno di legge regionale al Consiglio Regionale per quanto di competenza;
3. di inviare il presente provvedimento al competente Ufficio per la pubblicazione sul BURC.
4. di trasmettere il predetto disegno di legge:
  1. al Capo Dipartimento per le Politiche Territoriali (53);
  2. al Direttore Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile (53/08);
  3. alla U.O.D. Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia (53/08/07)
  4. alla U.O.D. Genio Civile di Avellino, Presidio di Protezione Civile (53/08/09);
  5. alla U.O.D. Genio Civile di Benevento, Presidio di Protezione Civile (53/08/10)
  6. alla U.O.D. Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile (53/08/11)
  7. alla U.O.D. Genio Civile di Napoli, Presidio di Protezione Civile (53/08/12)
  8. alla U.O.D. Genio Civile di Salerno, Presidio di Protezione Civile (53/08/13)
  9. alla U.O.D. Genio Civile di Ariano Irpino, Presidio di Protezione Civile (53/08/14)



## GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	DdL.664	del	02/12/2015	DIPART	DIR GEN /DIR. STAFF DIP.	UOD/STAFF DIR. GEN.
				53	8	7

OGGETTO :

**Disegno di Legge "Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche (ZAC) e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attivita' Estrattive".**

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE / ASSESSORE /		<i>Presidente Vincenzo De Luca</i>	_____	_____
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF DIPARTIMENTO		<i>Dr. Giulivo Italo</i>	_____	_____
IL CAPO DIPARTIMENTO		<i>Dr. Marchiello (Vicario)</i>	_____	_____

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	<i>02/12/2015</i>	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	<i>11/12/2015</i>

AI SEGUENTI DIPARTIMENTI E DIREZIONI GENERALI:

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA  
Segreteria di Giunta  
**IL DIRIGENTE**  
**DOCTRESS VALERIA ESPOSITO**



Disegno di legge: Disposizioni sui tempi per gli interventi di riqualificazione ambientale delle cave ricadenti in Aree di Crisi ed in Zone Altamente Critiche e per le cave abbandonate del Piano Regionale delle Attività Estrattive

## Art. 1

### Modifiche alle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive

1. Alle norme di attuazione del Piano Regionale delle Attività estrattive (P.R.A.E. 2006) apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al comma 9 le parole *“del dirigente del competente Settore regionale”* sono sostituite dalle parole: *“della conferenza di servizi di cui al successivo articolo 17”*; le parole *“5 anni”* sono sostituite dalle parole *“8 anni”*; dopo la parola *“crisi”* sono aggiunte le parole: *“per una durata massima di 5 anni per la dismissione delle cave nelle Z.A.C.,”*; dopo le parole: *“nelle A.P.A.”* sono aggiunte le parole: *“, nelle Aree suscettibili di nuove estrazioni”*; dopo le parole: *“ed A.P.A.”* sono aggiunte le parole: *“Per le cave ricomprese nelle aree suscettibili di nuove estrazioni e riserva, l’”*; alla fine del comma 9 sono aggiunte le parole: *“Per le cave ricomprese nelle aree di crisi e nelle Z.A.C. e per le cave abbandonate ricomprese nelle A.P.A., nelle aree suscettibili di nuova estrazione e non ricomprese nelle aree suscettibili di nuova estrazione e riserva ed A.P.A., l'istanza di proroga deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente motivata e dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale.”*;

2) al comma 10 le parole: *“e non può essere prorogata, né rinnovata”* sono soppresse;

b) all'articolo 25:

1) al comma 20: sono aggiunte le parole: *“prorogabile di ulteriori 3 anni. L'istanza di proroga deve essere presentata 6 mesi prima della scadenza prevista, deve essere in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, deve essere opportunamente dimostrata e può essere rilasciata dal dirigente competente a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto su cui sono stati espressi i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale.”*

c) all'articolo 27:

1) al comma 3: le parole *“5 anni”* sono sostituite dalle parole *“8 anni”*; dopo le parole *“nuova autorizzazione”* sono aggiunte le parole: *“in relazione alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati nell'ambito della conferenza di servizi di cui al precedente articolo 17.”*; le parole *“per non più di 3 anni”* sono sostituite dalle parole: *“per un periodo pari a quello massimo consentito di 8 anni”*; le parole *“alla complessità progettuale, alla estensione delle aree interessate, alla tipologia del recupero e/o ricomposizione ambientale, valutati dal dirigente medesimo”* sono sostituite dalle parole *“a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”*.

d) all'articolo 28 :

1) al comma 1: le parole *“entro il termine di scadenza dell'autorizzazione e, comunque, entro il termine massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del P.R.A.E.”*

sono sostituite dalle parole *“in un tempo massimo di 5 anni decorrenti dalla data di rilascio dell'autorizzazione.”*; le parole *“al fine di conseguire una più graduale dismissione”* sono soppresse; le parole *“anni 3”* sono sostituite dalle parole *“anni 5”*; le parole *“previa sua valutazione”* sono sostituite dalle parole *“in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”*;

2) al comma 10 le parole *“; da tale data”* sono sostituite dalle parole *“Dalla data di rilascio dell'autorizzazione”*.

e) all'articolo 30:

1) alla fine del comma 3 sono aggiunte le seguenti parole *：“L'autorizzazione può essere prorogata per un periodo non superiore ai 3 anni da parte del competente dirigente regionale, in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva.”*.

f) all'articolo 31

1) al comma 2 lettera a ) le parole *“con divieto di proroga,”* sono soppresse; alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole *“Può essere prorogata fino ad un massimo di 3 anni in relazione a particolari circostanze non dipendenti dalla volontà o dalle capacità degli esercenti, opportunamente dimostrate ed a condizione che non siano apportate modifiche sostanziali al progetto che ha acquisito i pareri della conferenza di servizi e di compatibilità ambientale. L'istanza di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione estrattiva,”*.

## **Art. 2** **Entrata in vigore**

*La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.*